



**COMUNE DI CASCINA
MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA**

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020**

VISTA la Legge 09.12.199, n. 431;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana del 30.03.2020, n.402.

IL RESPONSABILE P.O.A.

In attuazione della Determinazione n. 640 del 08.07.2020

RENDE NOTO

che dal giorno 9 LUGLIO e fino alle ore 23.59 del giorno 8 AGOSTO 2020 decorrono i termini per la presentazione della domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020.

ART. 1- REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO

A PENA DI ESCLUSIONE possono partecipare i soggetti che, alla data di partecipazione al presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- A. residenza anagrafica nel Comune di Cascina e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- B. cittadinanza:
- italiana;
 - di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.);

- C. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina. La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purchè anagraficamente convivente con l'intestatario dello stesso. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in presenza di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali: A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP disciplinati dalla L.R.T. 2/2019.
- D. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal Comune di Cascina. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento, determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;
- E. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla DSU, quadro FC3. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

- F. le disposizioni di cui alle lettere D ed E non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie, come da circolare R.T. prot. 0202978 del 17/05/2019);
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del Codice di Procedura Civile;
- G. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
- H. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- I. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle lettere E e H;
- J. di essere consapevole che il presente contributo, per tutti i componenti il nucleo familiare, non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi per morosità incolpevole;
- K. possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM

n.159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., non superiore a 28.770,41 euro e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a 16.500,00 euro. Per gli studenti universitari che facciano richiesta di contributo, la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

ATTENZIONE:

I soggetti con ISE uguale a € 0,00 oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

1. assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute pisana: tale condizione dovrà essere dichiarata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita dall'ufficio competente;
2. presentazione di autocertificazione (facsimile A) circa la fonte di sostentamento da parte di una persona fisica con l'indicazione del codice fiscale del sostentatore, la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del soggetto che aiuta;
3. verifica d'ufficio del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
4. il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopraelencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. Dichiarare la tipologia e l'ammontare dell'importo nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.

Il Comune di Cascina si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sui punti 2 e 4 di cui sopra.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- eventuale presenza di persone ultra settantenni presenti nel nucleo familiare;
- eventuale presenza di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata;
- superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 8 AGOSTO 2020 (termine perentorio)**.

Di seguito il link per la compilazione della domanda in modalità digitale: Modello on-line per presentazione domande: <https://contributoaffitto.comune.cascina.pi.it/create-request>.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa al seguente recapito telefonico 050 719236 oppure inviare una email a: socialecasa@comune.cascina.pi.it.

ART. 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, in ordine decrescente, in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.

Gli ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020, pari a **13.391,82 euro** (punto 1.1 della circolare INPS n.147 dell'11.12.2019).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2020, pari a **13.391,82 euro** e l'importo di **28.770,41 euro**.

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Saranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%.

ART. 5 –PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi) **entro la data del 30 settembre 2020**, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISE indicata al precedente art. 4).

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Cascina per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE mediante invio di e-mail all'Ufficio Casa, all'indirizzo di posta elettronica **socialecasa@comune.cascina.pi.it** indicando nell'oggetto quanto segue: "cognome e nome del richiedente: opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2020".

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva entro il 31 ottobre 2020.

ART. 6 – CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- **fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 euro annui;
- **fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 euro annui.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.

La Regione Toscana, ha stabilito che possono presentare la richiesta del contributo affitto anche i beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (Deliberazione di Giunta Regionale n.402 del 30.03.2020). Per determinare l'importo, il contributo massimo teorico spettante previsto dal bando comunale sarà ridotto della quota del reddito di cittadinanza, destinata alla locazione.

Inoltre ha stabilito che possono presentare la richiesta del contributo affitto anche i beneficiari della misura di sostegno straordinario al canone di locazione a seguito emergenza Covid-19. La somma percepita a titolo di misura straordinaria verrà sottratta dall'importo spettante in base al bando contributo affitto 2020.

ATTENZIONE: non saranno erogati contributi inferiori all'importo di 200,00 euro (Delibera GRT 402/2020).

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ART. 7 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di residenza nel medesimo alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Sia nel caso di cambiamento di contratto nel medesimo alloggio sia nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Cascina, nel periodo tra il 1 gennaio 2020 e la data di scadenza del bando dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Cascina successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2020, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Casa del Comune di Cascina all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, entro e non oltre i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui dalle attestazioni di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

1. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ART. 8 – DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili regionali e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

Nel caso in cui le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo. È facoltà del Comune destinare una percentuale delle stesse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2020 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2020, e cessa al 31 Dicembre 2020.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

ATTENZIONE:

- In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.
- Qualora il canone sia anticipato dalla Società della Salute, il contributo in favore del richiedente sarà pagato in rimborso alla Società della Salute stessa.

La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, da gennaio a dicembre 2020, dovrà essere inviata **all'Ufficio Casa all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, entro il termine perentorio del 31.01.2021, pena la decadenza del relativo beneficio**, con una delle seguenti modalità:

- ***RICEVUTA FISCALE MENSILE con marca da bollo da due euro e con specificati i seguenti dati:***
 - *nome e cognome di chi effettua il pagamento;*
 - *nome e cognome di chi riceve il pagamento;*
 - *importo canone;*
 - *periodo di riferimento;*
 - *ubicazione dell'immobile;*
- ***RICEVUTA FISCALE UNICA con marca da bollo da due euro e con specificati i medesimi dati indicati al punto precedente;***

- **DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE** relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2020, secondo il facsimile B disponibile sul sito;
- **BONIFICO BANCARIO O POSTALE** contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopra indicate.

ART. 9 – RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata all'Ufficio Casa per email: socialecasa@comune.cascina.pi.it.

Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e il nuovo iban.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge previsti al momento della liquidazione degli stessi. Pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale. Non sono accettati IBAN di carte prepagate e libretti postali.

ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/20000 ss.mm.ii.

Alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione scannerizzata esclusivamente nei seguenti formati: pdf e jpeg (ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 5 megabyte):

- copia del documento di identità in corso di validità (fronte retro);
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità del richiedente (fronte retro) oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- copia integrale del contratto di locazione in corso di validità ed in regola con la registrazione;
- copia dell'ultima registrazione valida del contratto di locazione;
oppure
- copia della documentazione che attesta l'adesione al regime di "cedolare secca", nel caso non sia rilevabile dal contratto di locazione;
- copia della documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1 lett. f) del presente bando; per quanto riguarda i paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia;
- in caso di valore ISE pari a zero oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione, allegare autocertificazione secondo il fac simile A).

Occorre allegare inoltre copia della documentazione necessaria a dimostrare le condizioni previste dall'art. 1 lett. g) del presente bando; per quanto riguarda i paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Il regolare pagamento dei canoni di locazione da gennaio a giugno 2020 sarà dichiarato in fase di presentazione della domanda. E' data facoltà di allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al suddetto periodo.

Pena la decadenza del relativo beneficio, tutta la documentazione attestante il pagamento dei canoni da gennaio a dicembre 2020, prodotta con una delle modalità descritte all'Art. 8, dovrà essere inviata all'Ufficio Casa all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, **entro il termine perentorio del 31.01.2021.**

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità*

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferma restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 12 – INFORMATIVA

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del form online.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina.

Il responsabile interno del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Responsabile P.O.A.

Il responsabile per la protezione dei dati è la società "Qualifica Group S.r.l." di Frattamaggiore (Na).

Cascina, 09 luglio 2020

**Il Responsabile P.O.A.
Macrostruttura 3 Servizi alla Persona
Dott.ssa Francesca Di Biase**